

SEZIONE III. – Gli organi ausiliari.

Art. 99.

Il **Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro** è **composto**, nei modi stabiliti dalla legge, di **esperti** e di **rappresentanti** delle **categorie produttive**, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di **consulenza** delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'**iniziativa legislativa** e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

COMPITI